

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo

Proroga e modifica del 6 dicembre 2012

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2008, del 30 giugno 2009, del 18 maggio 2010 e del 23 agosto 2011¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo è prorogata sino al 31 dicembre 2013.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 4 Salario

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 4 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF **2003** 4473, **2006** 6205, **2008** 5258, **2009** 4475, **2010** 3651, **2011** 5939

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2013.

6 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova